



CONTRATTO DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO

INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LE AZIENDE EDILI ARTIGIANE

2011/2013

In Pescara, il 1 giugno 2012

Premessa

Il settore delle costruzioni è tra quelli che più hanno pagato in termini occupazionali, sociali ed economici per il perdurare della crisi. Le realtà imprenditoriali e le maestranze, continuano progressivamente a ridursi, per una situazione assai negativa, che affonda le sue radici dal 2007. Gli andamenti dei principali indicatori economici descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una forte riduzione degli investimenti pubblici e privati, ad eccezione della ricostruzione post sisma che, a oggi, non essendo ancora stata avviata la cosiddetta ricostruzione pesante, non ha prodotto quegli effetti positivi per il rilancio del settore. Nella crisi, si acuiscono i fenomeni di diffusa illegalità e di sleale concorrenza, con imprese che decidono di avvalersi di lavoro irregolare e di ignorare le fondamentali prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa situazione, necessita sempre di più una visione d'intenti che affronti unitariamente i problemi strutturali che affliggono il settore.

La contrattazione territoriale costituisce un fondamentale momento di elaborazione di strumenti e azioni per il settore. Il rilancio ecosostenibile del settore delle costruzioni, l'avvio in tempi rapidissimi della ricostruzione post sisma e la prevenzione dei dissesti idrogeologici, rappresentano il volano per affrontare la ripresa di un territorio che è caratterizzato dalla presenza di Parchi e bellezze naturali di notevole interesse turistico, obiettivi pubblici primari da perseguire per determinare un cambiamento di rotta ed innescare la ripresa dello sviluppo dell'Abruzzo.

Le parti condividono l'obiettivo primario di perseguire con tenacia e decisione i principi della legalità, trasparenza, leale concorrenzialità e attenzione al territorio, per la tutela del lavoro e della parte sana del tessuto imprenditoriale delle costruzioni.

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE EDILI ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA ABRUZZO

Per quanto convenuto in premessa, le Parti rappresentate da:

CNA COSTRUZIONI ABRUZZO, rappresentata dal Presidente; **Franco Carmine Santilli**
Nicola Cerretano, assistiti da: **Federico Scardecchia**;

CONFARTIGIANO rappresentata da **Lorenzo De Liberato** e **Giuseppe Possidente**;

ACAI-Unione Costruttori Abruzzesi rappresentata da **Corrado Tocci** e da **Luca Di Domenico**
la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini F.I.L.L.E.A. CGIL - Abruzzo**, rappresentata dal Segretario Regionale **Silvio Amicucci** e da una delegazione composta da **Lamberto Vespasiano**, **Massimo Di Giovanni**, **Dovi Aloumon**, **Angelo Di Cesare**, **Cristian Barone** e **angelo Baron** ;

a **Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno - Fe.N.E.A.L. UIL - Abruzzo**, rappresentata dal Segretario Regionale, **Sig. Giovanni Panza** e da una delegazione composta da **Louis Panza**, **Luigi Di Donato**, **Walter Paciocco**, **Giovanni Signorile**;

la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. CISL - ABRUZZO**, rappresentata dal Segretario Regionale, **Sig. Lucio Girinelli** e da una delegazione composta dai Sigg.ri **Nicolino De Flaviis**, **Pietro Di Natale**, **Gianfranco Reale** e **Giancarlo De Sanctis**;

Tra loro viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle aziende edili artigiane, stipulato in Roma in data 23 luglio 2008, da valere per il territorio della regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL:



Art. 1 - Relazioni Industriali

Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore.

Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:

1. Andamento ciclico del settore – investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all'illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Poli d'Innovazione e Reti d'Impresa

Le Parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra EE.LL., Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità.

Art. 2 - Osservatorio di settore

Le parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio e la programmazione d'interventi utili per lo sviluppo del settore.

In tale ottica, si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare nonché per promuovere l'osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.

A tal fine le parti decidono di promuovere presso l'Edilcassa Abruzzo, coinvolgendo tutti i soggetti interessati (Prefetture, INPS, INAIL, EE.LL. ecc. ...) un Osservatorio Regionale degli appalti pubblici e privati.

L'Osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo alle parti contraenti, seguendo l'intero iter burocratico e realizzativo delle opere, in modo da consentire di disporre tutti gli elementi informativi.


L'Osservatorio dovrà permettere di individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

L'Edilcassa, al fine di attuare l'Osservatorio, implementerà l'attuale gestionale, visionabile costantemente dalle Parti firmatarie il presente contratto.

Art. 3 - Rappresentanze Sindacali

Nelle aziende con un organico medio annuo superiore a 15 dipendenti si potrà eleggere la RSU.

Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari, si procederà, all'elezione del delegato di cantiere in applicazione dell'art.19 L. 20/5/70 n. 300 "Statuto dei lavoratori".



A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and complexity, representing the various parties involved in the document.

Art. 4 - Informazioni EDILCASSA

L'EDILCASSA ABRUZZO, nell' inviare le comunicazioni relative alle contribuzioni dei lavoratori alla Banca dati Nazionale (B.N.I.) istituita dal CNCE, darà informazioni in merito alla posizione soggettiva al lavoratore anche in forma scritta e/o ai rappresentanti sindacali ove delegati dallo stesso.

Art. 5 - Bacheche sindacali

In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.

Art. 6 - Appalto

Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione dell'industria delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.

Art. 7 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese

Laddove in un appalto pubblico o privato, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, le imprese che compongono il Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione del CCNL e CCIRL e con la effettiva iscrizione ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO per tutti i lavoratori dipendenti. Il consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 8 - Subappalto

L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione all'EDILCASSA ABRUZZO che procederà ad effettuare relazioni trimestrali alle parti costituenti. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno do-

cumentare e provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l'EDILCASSA ABRUZZO e le norme antinfortunistiche.

Art. 9 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.), costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese.

Le Parti riconoscono quindi l'istituzione del Tecnico della Sicurezza nell'ambito dell'EDILFORMAS.

Art. 10 - Contrattazione d'Anticipo

Le parti convengono sull'opportunità che per i cantieri di opere pubbliche anche in concessione relativi a lavori d'importo superiore a 5 milioni di €, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatrici definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere.

Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall'Edilformas eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate.

Art. 11 - Badge


Le parti prendono atto che le recenti normative nazionali in materia di regolarità negli appalti e nei subappalti hanno imposto sia al committente e sia all'impresa esecutrice principale nuovi oneri e responsabilità legati alle verifiche del corretto operato dei propri appaltatori e subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali per i loro dipendenti.

Per agevolare le imprese nelle necessarie verifiche volte a evitare le sanzioni di legge nonché a limitare il rischio di responsabilità solidale nei confronti dei propri subappaltatori, la Edilcassa emette le tessere di riconoscimento con fotografia relative agli operai ad essa iscritti.

La tessera dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore cui si riferisce, il numero di matricola d'iscrizione alla Edilcassa e la ragione sociale dell'impresa di cui questi è dipendente.

L'operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e a esibirla in caso di richiesta da parte d'incaricati del committente, dell'appaltante o del subappaltante, nonché del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora la tessera di riconoscimento vada smarrita o distrutta, l'operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà del fatto l'Edilcassa al fine dell'emissione di un solo duplicato. Ulteriori duplicati sono a carico dell'azienda. Il Badge costituisce l'elemento di riconoscimento ai fini dell'accesso e uscita dai cantieri.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che la restituirà all'Edilcassa.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, spanning across the width of the text area. The signatures vary in style and legibility, representing the various parties mentioned in the document.

Art. 12 – Immigrati

Le Aziende concederanno altresì permessi per il rinnovo di certificazioni per i permessi di soggiorno.

Art. 13 - Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia

Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tale contributo verrà erogato per il tramite dell'EDILCASSA ABRUZZO che comunicherà ad inizio anno alle aziende tale possibilità.

Art. 14 - Tossicodipendenze

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

Il lavoratore che entro sette giorni consecutivi dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio verrà considerato dimissionario. L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio.

L'impresa ha la facoltà di concedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 15 - Carenza malattia

In caso di malattia, è riconosciuto al personale operaio e iscritto nei ruoli dell'Edilcassa Abruzzo, un trattamento economico per il 1°, 2° e 3° giorno lavorativi di malattia (escluse le domeniche e le festività) la cui misura e modalità di erogazione sono così definite:

1. Il trattamento è dovuto per tutti gli eventi purché debitamente certificati;
2. L'indennità, erogata dall'Impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari al 100% del trattamento economico giornaliero per l'integrazione di malattia contrattualmente definita;
3. Tale erogazione spetta all'operaio nel limite di 3 eventi di malattia nel corso dell'anno solare;
4. Il trattamento di malattia in questione erogata dall'Impresa, è rimborsata dall'Edilcassa sulla base di giusta domanda presentata dall'Impresa stessa. All'atto della liquidazione del rimborso l'impresa beneficiaria deve essere in regola con i versamenti dovuti all'Edilcassa Abruzzo;

L'applicazione sarà determinata con apposito regolamento.

Art. 16 - Apprendistato

Attraverso i contratti di apprendistato, disciplinato con la riforma dettata dal D.lgs n°167 del 14/09/2011 – Testo Unico dell'apprendistato - ed eventuali sue modifiche, le aziende si impegnano ad agevolare, garantendolo, l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.

Nei limiti delle realtà di lavoro esistenti, nelle nuove assunzioni di personale le imprese riserveranno una quota agli apprendisti, privilegiando nella formazione il percorso formativo attuato dall'EDILFORMAS sia per l'apprendista che per il tutor aziendale.

Oltre ai percorsi formativi sopra indicati la formazione di inserimento di 16 ore si dovrà svolgere anche per gli assunti con contratto di apprendistato.

Art. 17 - EDILFORMAS e Formazione, innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia

Le parti convengono sul grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese sia in relazione ai nuovi scenari della competizione sia rispetto alle esigenze concernenti la ricostruzione qualitativa e quantitativa post sisma.

La qualificazione e la riqualificazione sono elementi essenziali per l'ingresso di nuovi lavoratori nonché la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal lavoro.

Tutte le imprese, al fine di incentivare l'avvicinamento dei giovani al settore dell'edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, si potranno avvalere della BLEN e del portale BLEN.IT per l'incontro domanda-offerta di lavoro.

L'innovazione – organizzativa, di processo e di mercato – è la risposta per una maggiore competitività delle imprese alla crisi affinché si possano riposizionare nei nuovi scenari richiesti dal mercato. La sfida condivisa è nella qualità del prodotto coniugata alla tracciabilità dei materiali, nello sviluppo tecnologico, nell'eco sostenibilità e nuovi modelli di business.

A tal fine le parti, tramite il confronto continuo con il Polo Tecnologico Innovativo dell'edilizia e i dati forniti dall'Osservatorio di Settore, a seguito di verifica congiunta, daranno indirizzi all'Edilformas Abruzzo per la programmazione e predisposizione delle necessarie iniziative.


Le parti condividono la necessità di attribuire alla EDILFORMAS, con il suo accreditamento, reale ed effettiva consistenza ed incidenza strutturale alle attività di formazione strutturandosi con personale diretto e indiretto in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondere alle esigenze degli utilizzatori (imprese /lavoratori).

Art. 18 - EDILCASSA

Con riferimento all' art. 43 del CCNL 23 luglio 2010 il contributo dovuto all'EDILCASSA ABRUZZO riportato nella tabella allegata è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell' art. 25 del citato contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprenditori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento del contributo di cui sopra sono stabilite dalla EDILCASSA stessa.

Le parti considerano determinante la funzione di servizio al sistema assunto dalla EDILCASSA ABRUZZO;

Fermo restando il carattere individuale dell'adesione, la EDILCASSA ABRUZZO effettuerà campagne periodiche di sensibilizzazione tra i lavoratori per l'iscrizione degli stessi al Fondo di previdenza complementare PREVEDI.



Al fine di incentivare la regolarità negli adempimenti relativi alle denunce mensili da parte delle imprese, è stabilita, a favore delle stesse, una riduzione dei contributi EDILCASSA ABRUZZO condizionata agli adempimenti previsti dal regolamento di cui all'allegato A.

Art.19 - Aliquote Edilcassa

Si concorda di effettuare le seguenti modifiche nella tabella di contribuzione:

Riduzione contributo R.L.S.T. da 0,40 a 0,30; solo per il periodo 1° maggio 2012 al 31dicembre 2013 il contributo è dello 0,20;

Riduzione contributo indumenti da lavoro da 0,40 a 0,30;

Riduzione dei contributi a scopi mutualistici vari da 0,40 a 0,25 di cui 0,10 - fondo di solidarietà e 0,15 norma premiale e previdenza complementare.

Eliminazione del contributo dello 0,1 di oneri mutualizzati. Accantonamento che verrà coperto dal capitolo "Contributo Edilcassa".

Si precisa come le precedenti aliquote applicate per i capitoli suddetti erano eccessive rispetto all'effettiva spesa sostenuta dall'Ente.

NUOVA TABELLA EDILCASSA		DAL 01.06.2012 AL 31.12.2013	
capitolo	% contribuzione	% a carico dei lavoratori	
CONTRIBUTO E.A.	3	0,50	
A.P.E.	2,7		
Q.A.C.P.	1,16	0,58	
Q.A.C.N.	0,44	0,22	
EDILFORMAS	0,7		
R.L.S.T.	0,2*		
INDUMENTI	0,3		
CONTR.MUT.VARI	0,25		
LAVORI USURANTI	0,1		
TOTALE	8,85*		


*dal 1 giugno 2012 al 31dicembre 2013 il contributo RLST è dello 0,20 conseguentemente in questo periodo il totale della contribuzione Edilcassa è di 8,85;

Art. 20 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

Con riferimento all' art. 62 e 63 del CCNL 23 luglio 2008, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 2008.

La percentuale complessiva va imputata per il: 10,00% alla gratifica natalizia; 8,50% al trattamento economico per ferie.

L'importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato mensilmente dalle imprese all'EDILCASSA ABRUZZO, che successivamente provvederà a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme contrattuali.



Art. 21 - Quota di adesione contrattuale

Con riferimento all'allegato E CCNL 23 luglio 2008 le quote di adesione contrattuali, a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 2008.

Le quote di adesione contrattuali a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico.

Art. 22 - Orario di lavoro

Con riferimento e ad integrazione dell'art. 47 del del CCNL 23 luglio 2008 si conviene che l'orario normale di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno.

L'orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 8 del CCNL 23 luglio 2008 salvo che non vi sia un'applicazione assidua e continuativa, nel caso valgono le norme dell'art. 6 del CCNL 23 luglio 2008 .

Le Parti si impegnano inoltre a stipulare accordi aziendali nel caso di specifiche necessità inerenti la modifica del normale orario di lavoro. Nel caso siano stipulati accordi aziendali per le modifiche inerenti l'orario di lavoro le OO.SS. convocheranno l'Assemblea per l'approvazione da parte dei lavoratori in organico.

Art. 23 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

In conformità al, l'elemento economico territoriale viene conglobato nel premio di produzione per gli impiegati e nell'indennità territoriale di settore per gli operai.

Di seguito vengono riportate le tabelle di sintesi:

ABRUZZO		
premio produzione impiegati		
	mensile	orario
7° livello	364,57	2,11
6° livello	333,65	1,93
5° livello	289,86	1,68
4° livello	264,69	1,53
3° livello	247,39	1,43
2° livello	230,09	1,33
1° livello	185,11	1,07



ABRUZZO		
Operai Indennità di settore		
	mensile	orario
4° livello	264,69	1,53
3° livello	247,39	1,43
2° livello	230,09	1,33
1° livello	185,11	1,07

Art. 24 - Elemento variabile della retribuzione EVR

Con riferimento all'accordo stipulato il 16 dicembre 2010 dove viene definito l'istituto dell'E.V.R. come elemento variabile della retribuzione e all'art.49 dove sono disciplinate le materie possibili oggetti di intervento negli accordi locali, le Parti concordano la misura e i criteri per la definizione di tale elemento.

Fermo restando i tre indicatori definiti a livello nazionale dall'accordo ossia il numero dei lavoratori iscritti all'Edilcassa, il monte salari denunciato in Edilcassa, e le ore dichiarate in Edilcassa, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.

Fermo restando i tre indicatori definiti a livello nazionale dall'accordo, le Parti concordano nella scelta dei due parametri a livello territoriale dall'elenco predisposto nel CCNL nazionale nelle seguenti voci:

- Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo
- Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo.

Pertanto i 5 parametri considerati sono:

- 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa;
- 2. Monte salari denunciato in Edilcassa;
- 3. Ore dichiarate in Edilcassa;
- 4. Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo;
- 5. Numero dei DURC edili Edilcassa Abruzzo.

La misura massima dell'E.V.R. è stabilita nel 6% dei minimi in vigore alla data del 1 gennaio 2010.

Per l'anno 2012 prendendo in esame il triennio 2005-2006-2007 con il triennio 2006-2007-2008 si registrano i seguenti andamenti:

- | | |
|---|----------|
| - 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa; | POSITIVO |
| - 2. Monte salari denunciato in Edilcassa; | POSITIVO |
| - 3. Ore dichiarate in Edilcassa; | POSITIVO |
| - 4. Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo; | NEGATIVO |
| - 5. Numero dei DURC edili Edilcassa Abruzzo. | NEGATIVO |

Le Parti si incontreranno entro il 31 Dicembre 2012 per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell'EVR effettiva del 2013 stabilito dal CCNL nazionale.

10

In applicazione dell'Art.42 del contratto nazionali vigente CNA Costruzioni e a seguito della valutazione di produttività della Regione Abruzzo, considerato che 3 parametri su 5 risultano positivi, si determina all'interno del range previsto dal CCNL (40% a 70%), di applicare

EVR VALORI 2011		mensile	orario
LIVELLO	RETRIBUZIONE AL 1/1 2010	fino al 2013	fino al 2013
7	1524,34	50,30	0,29
6	1333,18	43,99	0,25
5	1110,77	36,66	0,21
4	1028,89	33,95	0,20
3	962,23	31,75	0,18
2	850,49	28,07	0,16
1	743,46	24,53	0,14

la percentuale del 55%.

Le voci della presente tabella EVR è erogata mensilmente a partire dal 1° maggio 2012.

Nel caso nell'esame da effettuare entro il 31 dicembre 2012 si evinceranno 3 parametri positivi sui 5 selezionati si applicherà la percentuale del 68% all'interno del range.

EVR VALORI 2011		mensile	orario
LIVELLO	RETRIBUZIONE AL 1/1 2010	Dal 1.1.2013	Dal 1.1.2013
7	1524,34	62,19	0,36
6	1333,18	54,39	0,31
5	1110,77	45,32	0,26
4	1028,89	41,98	0,24
3	962,23	39,26	0,23
2	850,49	34,70	0,20
1	743,46	30,33	0,18

Art. 25 - Anzianità professionale edile

Per questo istituto valgono le norme previste dall'art. 31 del CCNL 23 luglio 2008. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 2,70% a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 del CCNL 23 luglio 08 per tutte le ore di lavoro ordinario effettive.

11

vamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 19 del CCNL citato.

La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione.

Art. 26 - Lavori in zone disagiate

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale).

Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense.

Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.

Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 27 - Indennità trasporto casa – lavoro

In applicazione dell'art.19 del Contratto Integrativo Regionale del 21/03/08 agli operai e agli impiegati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato dal datore di lavoro è corrisposta un'indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari:

ABRUZZO	<u>Chieti</u>	<u>Pescara</u>	<u>L'Aquila</u>	<u>Teramo</u>
TUTTI	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>	0,60

Detta indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere.


Agli impiegati che prestano normalmente la loro opera in ufficio è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un'indennità mensile pari a €. 33,00.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 25 del CCNL 23 LUGLIO 08 in quanto che, nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le Parti convengono che a partire dal prossimo rinnovo contrattuale e nei successivi si ridurrà la differenza tra le Province

Art. 28 - Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze pos-



sa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato.

In alternativa, è corrisposta a partire dal 1° giugno 2012 una indennità sostitutiva pari a:

	<u>Chieti</u>	<u>Pescara</u>	<u>L'Aquila</u>	<u>Teramo</u>
tutti	0,5	0,5	0,5	0,52

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art.22 del CCNL 23/07/08 in quanto nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato ed attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Art. 29 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dal CCNL 23 luglio 2008 e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

- 1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;
- 2 - una settimana di ferie in dicembre;
- 3 - una settimana su richiesta del lavoratore.

Si concorda che su richiesta dei singoli lavoratori immigrati si effettua il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine da comunicare almeno trenta giorni prima del loro utilizzo.


Art. 30 - Portatori Handicap

L'impresa ha facoltà di concedere l'anticipazione del TFR, esclusa quota Prevedi, per i lavoratori ai quali sia concessa l'aspettativa prevista dall'art. 33 della legge 104/92

Art. 31 - Cantieri in estensione / tempi di percorrenza

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Le parti precisano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

 13

Art. 32 - Qualifiche

Al fine di determinare una professionalizzazione degli addetti del settore, l'impresa ha la facoltà trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'effettiva prestazione lavorativa, di attribuire una qualifica superiore rispetto a quella di operaio comune.

Art. 33 - Trasferta

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune e comunque con una percorrenza maggiore di 10 chilometri, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto A dell'art. 24 dei CCNL 23 luglio 2008.

Art. 34 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art.19 del presente CIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.

Le parti convengono che i RLST devono svolgere attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Le modalità operative della gestione e delle attività saranno monitorate entro la fine del 2012 per verificare la funzionalità sul territorio.

I RLST invieranno trimestralmente all'EDILFORMAS i report delle attività effettuate in modo tale da permettere alle parti firmatarie il CIRL di monitorare lo svolgimento delle attività.

Art. 35 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, potranno recuperare la contribuzione versata per il R.L.S.T.


La documentazione da produrre all'EDILFORMAS per beneficiare del recupero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:

- copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del Dlgs 81/2008 in un ente bilaterale del comparto edile o in un ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;
- copia dell'avvenuta comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS aziendale secondo il Dlgs 106/09

Le imprese per ottenere il rimborso di cui sopra dovranno effettuare apposita richiesta, corredata della suddetta documentazione, all'EDILFORMAS, la quale trasmette la pratica all'Edilcassa per l'emissione del competente rimborso entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le relative liquidazioni del contributo RLST versato saranno effettuate entro 30 giorni dalla data di scadenza della consegna della documentazione.

14



Art. 36 - Indumenti di lavoro

Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di alla lettera A dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 08, indicato nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art.19 del presente CIRL.

Art. 37 - Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per il Fondo PREVEDI

Ai sensi dell'accordo nazionale del 3 marzo 2004 e successive modificazioni, le parti concordano, fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare PREVEDI di mutualizzare gli oneri a carico del datore di lavoro nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art.19 del presente CIR calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.

Art. 38 - Mutualizzazione Fondo Previdenza e norma premiale

Al fine di finanziare gli oneri relativi agli articoli 37ed allegato A , le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico del datore di lavoro, nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alla lettera A) dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 08.

Art. 39 - Prestazioni extracontrattuali

Si confermano le prestazioni extracontrattuali già in essere e con apposito successivo protocollo di rivisitazione si concorda di migliorarle e renderle ulteriormente fruibili.

Art. 40- Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo al CCNL 23 luglio 2008 è valido, su tutto il territorio regionale dal 1° giu 2012 al 31 dicembre 2013.

Art. 41 - Sospensioni e riduzioni d'orario

Nel caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese, dovranno erogare acconti d'importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma di legge contestualmente alla retribuzione del mese.

L'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'I.N.P.S..

In caso di reiezione della domanda da parte della competente commissione provinciale dell'I.N.P.S. l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Art. 42 - Esclusiva di stampa







Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La EDILCASSA ABRUZZO è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti nella regione Abruzzo nonché agli enti pubblici interessati.

Pescara, li 1 giugno 2012

Letto, confermato e sottoscritto

CNA Costr.	FILCA CISL	FeNEAL UIL	FILLEA CGIL
	 Alessandro De Paolo Pietro Lo Mastro	 Giovanni Fara	 Maurizio Sam Silio
Confartigianato			
 Giuseppe Bonita			
AcaI			
 Giacca			

Allegato A
NORMA PREMIALE

Regolamento ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Contratto Integrativo

A partire dal 1° giugno 2012 le parti sociali stabiliscono una riduzione del contributo dovuto alla Edilcassa per le imprese che:

- a) effettuino la denuncia mensile nei termini previsti dalla deliberazione del comitato per la bilateralità utilizzando il sistema telematico Edilcassa
- b) effettuino il versamento degli accantonamenti e dei contributi entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono
- c) possano far valere una media annua di 1560 ore di cui 130 effettive da calcolarsi sull'anno precedente. Le ore valide per il raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, malattia, infortunio e C.I.G.
- d) Richiedere visita RLST per le imprese che non hanno RLS aziendali come prevede il precedente art.35.

Le imprese potranno ottenere il rimborso del 50% del contributo in vigore dovuto alla Edilcassa presentando domanda entro il 30 novembre di ogni anno con data certa dell'invio e le relative liquidazione saranno effettuate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I rimborsi verranno effettuati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie dell'apposito fondo definito "previdenza complementare e norma premiale".

Al fine della liquidazione della riduzione la Edilcassa terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta.





La media annua cui fa riferimento il precedente punto c) viene così calcolata:

totale delle ore denunciate nell'anno di riferimento (ottobre-settembre)

totale dei lavoratori denunciati mensilmente nell'anno di riferimento

Pescara, li 1 giugno 2012

Letto, confermato e sottoscritto

CNA Costr.	FILCA CISL	FeNEAL UIL	FILLEA CGIL
			
Confartigianato			
			
Acat			
